



Regione Toscana



POR CreO FESR 2014-2020 - AZIONE 1.1.5.a3

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE REALIZZATI CONGIUNTAMENTE DA IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE DEL SETTORE ENERGETICO, FOTONICA, ICT, ROBOTICA E ALTRE TECNOLOGIE ABILITANTI CONNESSE

BANDO FAR-FAS 2014

NUOVO ALLEGATO 14

SCHEMA TIPO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RICHIESTA DI ANTICIPO DEL CONTRIBUTO NON RIMBORSABILE

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 71 del 12 dicembre 2017 disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;
- la Commissione europea con decisione C(2015) n. 930 del 12/02/2015 ha approvato il Por CreO FESR 2014- 2020 della Regione Toscana;
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione n. 180 del 02/03/2015, ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione europea che approva determinati elementi del Programma Operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" (CCI 2014 IT16RFOP017);
- la Commissione europea con la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13/10/2016 – che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 930, che approvava determinati elementi del programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017 – ha approvato la revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016 e, a norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, ha stabilito che l'ammissibilità della spesa oggetto di modifica decorre a partire dalla data della richiesta di modifica, ossia che "*La spesa [...] è ammissibile a decorrere dal 26 aprile 2016.*";
- la Giunta Regione Toscana con deliberazione n. 1055 del 02/11/2016 recante "*POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa d'atto.*", ha preso atto della Decisione di



Regione Toscana



Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 11 agosto 2016;

- la Giunta Regione Toscana con Deliberazione n. 784 del 24/07/2017 recante “*POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al Programma di cui alla decisione GR n.5 del 5 giugno 2017. Presa d'atto*” ha preso atto delle modifiche al programma operativo;

- la Giunta Regione Toscana con Deliberazione n. 1420 del 19/12/2017 recante “*POR FESR 2014-2020. Approvazione del Documento di Attuazione Regionale (DAR) - Versione n. 2.*” ha approvato la versione n. 2 del Documento di attuazione regionale;

- la Giunta Regione Toscana con Decisione n. 3 del 19/12/2017 recante “*Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 3 (Modifiche agli Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo del Programma).*” ha approvato la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo CreO FESR Toscana 2014-2020;

- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui ai Regolamenti:

- Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) N.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;

- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 4421 del 02/10/2014 e successive modifiche e integrazioni ha approvato l'avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati congiuntamente da imprese ed organismi di ricerca in materia di nuove tecnologie del settore energetico, fotonica, ICT, robotica ed altre tecnologie abilitanti connesse, di seguito denominato “Bando FAR-FAS 2014”;

- la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 16689 del 13/11/2017 ha definito il percorso procedurale per il finanziamento sul POR CreO FESR Toscana 2014/2020 - Azione 1.1.5 a.3. dei progetti dichiarati ammissibili sul Bando FAR FAS 2014;

- la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 8331 del 18/05/2018 ha stabilito le Linee guida



per il finanziamento dei progetti del Bando FAR FAS 2014 sull'Azione 1.1.5.a3 con risorse POR FESR 2014-2020 e risorse regionali;

- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dalla Convenzione sono disciplinate dal bando sopra citato, dalla medesima Convenzione, nonché dalle disposizioni di legge sulla revoca delle agevolazioni pubbliche;

- il sopracitato Decreto Dirigenziale n. 4421/2014 e ss.mm.ii. di approvazione del Bando prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al 40% dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;

- in data _____ è stata sottoscritta la Convenzione, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;

- la L.R. 50/2014 all'art. 5 attribuisce a Sviluppo Toscana S.p.A. la funzione di Organismo Intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;

- per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana S.p.A. come da Convenzione operativa approvata con D.D. n.12924 del 26/07/2018;

- il Signor _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____, con sede legale in _____, P. IVA n. _____, iscritta nel Registro delle imprese di _____ al n. _____, (in seguito denominato "**Contraente**") in qualità di beneficiario del seguente aiuto "*Azione 1.1.5.a3 POR CreO FESR Toscana 2014-2020 – aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo*" di cui al Bando approvato con D.D. 2 Ottobre 2014, n. 4421 e ss.mm.ii. pari a complessivi Euro _____ (_____), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ e disciplinato dalla Convenzione sottoscritta con la Regione Toscana in data _____ ha richiesto a Sviluppo Toscana (in qualità di Organismo Intermedio) il pagamento a titolo di anticipo di Euro _____ (_____);

- ai sensi del Bando sopracitato l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta per un importo complessivo di Euro _____ (_____), pari al 110 % dell'anticipazione richiesta¹;

- la garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede

¹ Tale importo è comprensivo degli interessi calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento partendo dalla data dell'erogazione dell'anticipo sino alla data di richiesta della restituzione della somma anticipata e delle imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da Sviluppo Toscana S.p.A. o dalla Regione Toscana in dipendenza del recupero.



legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.

- La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o ad altra procedura concorsuale del contraente. Resta altresì fermo l'art. 1943 del Codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando. La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste nel presente contratto di fideiussione.

- la Banca _____/Società di assicurazione _____/Società finanziaria _____ ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;

- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;

- la Banca _____/Società di assicurazione _____/Società finanziaria _____ è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

- la Banca _____/Società di assicurazione _____/Società finanziaria _____ ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta _____ (in seguito denominata per brevità **“Banca”** o **“Società”**) con sede legale in _____ via _____, iscritta nel registro delle imprese di _____ al n _____, iscritta all'albo/elenco _____ a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:

_____ nato a _____ il _____

_____ nato a _____ il _____

nella loro rispettiva qualità di _____, casella di P.E.C. _____

dichiara



Regione Toscana



di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente _____ ed a favore della Regione Toscana (di seguito denominata **“Ente garantito”**), fino alla concorrenza dell'importo di Euro _____ corrispondente al 110% del contributo richiesto a titolo di anticipazione, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La “Società”, rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all’“Ente garantito”, nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro _____ (_____) erogata a titolo di anticipazione al “Contraente” qualora il “Contraente” non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dall'Organismo Intermedio o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza.

Tale importo sarà, inoltre, automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso, fino a concorrenza di un importo massimo pari al dieci per cento del capitale garantito.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al _____, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall’ “Ente garantito”, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione da parte dell’ “Ente garantito”. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di spesa mediante provvedimento che sarà trasmesso dall'Organismo Intermedio.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall’“Ente garantito” qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l’“Ente garantito” provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La “Società” si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell’ “Ente garantito” e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Organismo Intermedio in nome e per conto dell’“Ente garantito”, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione



anche nel caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della “Società”.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall’“Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato dei punti percentuali previsti dall’art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

La “Società” accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall’“Ente garantito” venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’ “Ente garantito”, in deroga all’art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l’IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell’albo unico di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.²

² Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell’introdurre modifiche all’art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l’ottenimento dell’autorizzazione che “la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica”. Il riferimento all’albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.



Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla “Società”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra “Società”, “Contraente”, “Ente garantito” sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine “Società”, “Contraente” e “Ente garantito” prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del “Ente garantito” non sia comunicato al “Contraente” che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)

Art. 7 (Foro competente)

Contraente

Società

N.B. Sottoscrivere con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma